

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4760 del 20/08/2025
Oggetto	Rinnovo di concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal Rio Grosso ad uso idroelettrico in comune di Lama Mocogno (MO). Concessionario: Venturelli Gino. Codice pratica: MO05A0067.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4946 del 20/08/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venti AGOSTO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 959/1953 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 925/1980 (Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), in particolare il Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del

- territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti); la l.r. 17/2023 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2024) in particolare gli artt. 3 e 5;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
 - la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
 - il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
 - le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021 e 1622/2015; sulla durata delle concessioni n. 787/2014, e 2102/2013;
 - la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);

- la d.G.R. n. 1793/2008 (Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico);
- la Delibera dell'Assemblea regionale del 26 luglio 2011 n. 51 (Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con domanda PG/2015/671086 del 17/09/2015, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, Venturelli Gino, c.f. VNTGNI39T30E426F, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal Rio Grosso, nel Comune di Lama Mocogno (MO), località Sassostorno, ad uso idroelettrico, con scadenza al 31/12/2015, assentita con det. 14921 del 26/10/2006, (cod. pratica MO05A0067);
- si è proceduto alla pubblicazione sul BURERT n. 68 del 26/03/2025, senza che nei termini previsti siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso idroelettrico;

CONSIDERATO che la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

CONSIDERATO INOLTRE che il corpo idrico interessato dalla derivazione è il Rio Grosso (corpo idrico non tipizzato), affluente sinistro del corpo idrico tipizzato Torrente Scoltenna, cod. corpo idrico IT080122020000001_2ER, il cui stato ecologico definito dal Piano di Gestione è buono, e non risultano pressioni significative sullo stesso;

DATO ATTO che con nota PG/2024/198350 del 04/11/2024 è stato richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Ufficio territoriale Modena, il parere di competenza ai sensi del R.D. 523/1904 e dell'art. 19, l.r. 13/2015;

DATO ATTO INOLTRE che con nota PG/2025/48073 del 13/03/2025 è stato richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Ufficio territoriale Modena, il parere di competenza e che, a seguito del decorso del termine di novanta giorni per l'espressione dello stesso, lo stesso si intende favorevolmente acquisito ai sensi dell'art. 17 *bis* l. 241/1990;

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della DGR 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145, d.lgs. n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO di mantenere il deflusso minimo vitale (DMV) pari a l/s 21 fissato dalla det. 14921 del 26/10/2006;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2025, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 18/08/2025 la somma pari a 109,00 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 20/11/2006, nella misura di 141,00 euro con versamento sul c/c postale n. 367409;
- ha costituito in data 18/08/2025 un deposito cauzionale pari a 1.100,00 euro, a garanzia della copertura dei costi di dismissione dell'impianto;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica MO05A0067;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Venturelli Gino, c.f. VNTGNI39T30E426F, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali dal Rio Grosso ad uso idroelettrico (pratica MO05A0067) come di seguito descritta:
 - captazione della risorsa idrica tramite un'apertura in sinistra idraulica del Rio Grosso (affluente sinistro del corpo idrico tipizzato Torrente Scoltenna, cod. corpo idrico IT08012202000001_2ER), nel Comune di Lama Mocogno (MO), ubicata su terreno demaniale fronte fg. n. 66, fronte mapp.le 167 (coordinate geografiche UTM RER x: 634677; y: 902505) costituita da una piccola scogliera di intercettazione, in pietrame, sopraelevata di 0,50 m dal greto del torrente, con una larghezza di 0,50 m in testa e di 1,20 m alla base.
 - rilascio del DMV garantito da una bocca a battente di forma circolare posta in corrispondenza dell'opera di presa;

- bacino di carico con capacità di invaso di 200 mc circa, in cui sono convogliate le acque prelevate, ubicato su terreno di proprietà del concessionario nel comune di Lama Mocogno (MO), foglio 66, mapp.li 148 e 221;
 - condotta forzata costituita da un tubo in acciaio avente diametro di 300 mm e lunghezza complessiva pari a 320 m circa che attraversa i terreni del comune di Lama Mocogno (MO) censiti al foglio 66, mapp.li 221, 149, 222, 158, 226.
 - edificio Centrale – Turbine – Generatori con dimensioni in pianta di 4,40 m x 3,45 m ed altezza di 2,80 metri, ubicato su terreno di proprietà del concessionario nel comune di Lama Mocogno (MO), foglio 66, part. 226;
 - restituzione dell'acqua turbinata tramite condotta sotterranea in cls, di diametro pari a 400 mm e lunghezza pari ai 20 metri circa ubicata su terreno di proprietà del concessionario nel comune di Lama Mocogno (MO), foglio 66, part.226 e 158;
 - destinazione della risorsa ad uso idroelettrico;
 - portata massima di esercizio pari a 56 l/s; portata media pari a 21,25 l/s;
 - salto idraulico pari a 50 metri;
 - tratto sotteso pari a 340 metri circa;
 - potenza nominale di concessione pari a 10,41 kW;
 - produzione di energia attesa pari a 91.192 kW/h su base annua;
 - DMV da lasciar defluire a valle dell'opera di presa pari a 21 l/s;
2. di stabilire la scadenza del titolo al 31 dicembre 2044;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 16/08/2025;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in 193,52 euro;
 5. di dare atto che il deposito cauzionale è stato costituito nella misura di 250,00 euro;

6. di dare atto che è stato costituito un secondo deposito cauzionale a garanzia dei costi di ripristino dei luoghi in caso di cessazione dell'utenza pari a 1.100,00 euro;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata al concessionario e di inviare copia all'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Ufficio territoriale Modena;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Venturelli Gino, c.f. VNTGNI39T30E426F, (cod. pratica MO05A0067).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'OPERA DI PRESA

1. L'acqua è captata tramite un'apertura in sinistra idraulica del Rio Grosso (affluente sinistro del corpo idrico tipizzato Torrente Scoltenna, cod. corpo idrico IT080122020000001_2ER), nel Comune di Lama Mocogno (MO), ubicata su terreno demaniale fronte fg. n. 66, fronte mapp.le 167; coordinate geografiche UTM RER x:634677; y: 902505, costituita da una piccola scogliera di intercettazione, in pietrame, sopraelevata di 0,50 m dal greto del torrente, con una larghezza di 0,50 m in testa e di 1,20 m alla base.
2. Il rilascio del DMV è garantito da una bocca a battente di forma circolare posta in corrispondenza dell'opera di presa.
3. Le acque prelevate vengono convogliate nel bacino di carico, con capacità di invaso di 200 mc circa, da cui parte la condotta forzata. Il bacino di carico è ubicato su terreno di proprietà del concessionario nel comune di Lama Mocogno (MO), foglio 66, mapp.li 148 e 221.
4. La condotta forzata è costituita da un tubo in acciaio avente diametro di 300 mm e lunghezza complessiva pari a 320 m circa e attraversa i terreni del comune di Lama Mocogno (MO) censiti al foglio 66, mapp.li 221, 149, 222, 158, 226.
5. L'edificio Centrale – Turbine – Generatori risulta ubicato su terreno di proprietà del concessionario nel comune di Lama Mocogno (MO), foglio 66, part. 226 e presenta dimensioni in pianta di 4,40 m x 3,45 m ed altezza di 2,80 m.

6. La restituzione dell'acqua turbinata avviene tramite una condotta sotterranea in cls, del diametro di 400 mm, della lunghezza di 20 m circa ubicata su terreno di proprietà del concessionario nel comune di Lama Mocogno (MO), foglio 66, part.226 e 158.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico, in ragione di una potenza nominale media annua concessa di KW 10,41 per un salto nominale di m. 50,00.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito nella misura media uguale a 21,25 l/s e nella misura massima di 56 l/s.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. I depositi cauzionali costituiti vengono restituiti alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2044.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Deflusso minimo vitale** - E' fatto obbligo al concessionario di garantire il rispetto del DMV mediante bocca a battente di forma circolare posta in corrispondenza dell'opera di presa nella misura pari a l/s 21;
2. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario deve mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata derivata e/o del volume di acqua derivata. I dati provenienti da tale monitoraggio dovranno essere trasmessi entro il 31 marzo di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico e al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare, Area Tutela e Gestione Acqua della Regione

Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. **Produzione elettrica e portate derivate** – Il concessionario è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico, i dati annuali di produzione elettrica, che saranno utilizzati per il controllo dell'effettiva portata media derivata e potranno eventualmente determinare una revisione, anche prima della scadenza del presente atto, della potenza nominale concessa nel caso in cui la serie storica evidenzia una produzione media annuale maggiore del valore rilasciato in concessione. A partire dal 2025 è attivo il portale online per la trasmissione dei dati di prelievo/produzione elettrica. Si chiede quindi di trasmettere i dati secondo quanto disposto nel disciplinare di concessione, mediante tale portale. Le modalità di utilizzo sono descritte al seguente link:
<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
5. **Accesso ai luoghi** - Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo o monitoraggio istituzionale;
6. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
8. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
9. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
10. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo escavazioni, buche e sbarramenti nonchè di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde.
2. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

ARTICOLO 8 - DECADENZA

3. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.

4. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
5. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La richiesta di cambio di titolarità, va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
3. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

4. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
5. In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
4. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere alle scadenze dei Piani di Gestione, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.